

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 991}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASCA, RENDE, COLUCCI, NOVELLINI

Presentata il 27 dicembre 1976

Applicazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge con modificazioni con la legge 23 marzo 1973, n. 36 e dell'articolo 35 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, convertito nella legge 8 novembre 1973, n. 731, in relazione all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni agli enti di cui all'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è stato disposto, all'articolo 6, che per il calcolo delle somme dovute alle Camere di commercio, in sostituzione delle imposte camerale e delle sovrimposte di cui all'articolo 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, dovevano essere prese a base le entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973.

Senonché nell'anno 1973 si sono verificate calamità naturali, per cui il Governo per favorire le province colpite ha emanato il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, e successivamente il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 564, con i quali, consentiva, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 638 (norma generale) di prendere a base per le entrate di cui sopra, l'anno 1972, ritenendo che nelle province colpite dall'alluvione, le entrate sarebbero state ridotte per la sospensione della riscossione delle imposte, in base ai predetti decreti nn. 2 e 564 del 1973.

Mentre questa deroga risultava favorevole per alcune province, per altre, come Cosenza, le danneggiava, essendo stati scarsi i comuni colpiti, e le entrate del 1973 risultavano maggiori di quelle del 1972.

Pertanto, per porre riparo al danno derivante alla provincia di Cosenza da una legge che la voleva favorire, si propone la modifica di cui all'articolo 1 della seguente proposta di legge, che è da ritenersi possa avere al più presto la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 e l'articolo 35 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, sono applicabili soltanto per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Matera, Potenza, Ragusa e Trapani, con esclusione della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, per la quale si applica la norma generale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.